

**I**012

Rev. 0 del 04.09.2017

### **INDICE**

Art. 1 - Scopo	2
Art. 2 - Ambito operativo	
Art. 3 - Funzioni coinvolte	2
Art. 4 - Nomina e composizione	2
Art. 5 – Funzioni e ruolo	2
Art. 6 – Adunanze	3
Art. 7 - II Presidente	3
Art. 8 - Gratuità della carica	3
Art. 9 - Decadenza ed esclusione	4
Art. 10 - Riservatezza e conflitto di interessi	4

Rev.	Data	Motivo	Redatto	Verificato	Approvato
0	04.09.17	1°EMISSIONE	Affari Istituzionali	RSGQ	CS



1012

Rev. 0 del 04.09.2017

### Art. 1 - Scopo

Il presente Regolamento di funzionamento interno è redatto ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione e stabilisce le regole di funzionamento dei lavori del Comitato Scientifico.

### Art. 2 - Ambito operativo

Il presente Regolamento si applica alle attività svolte dal Comitato Scientifico della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

### Art. 3 - Funzioni coinvolte

- · Consiglio di Amministrazione
- · Direttore Generale
- Area Scientifica
- · Affari Istituzionali

### Art. 4 - Nomina e composizione

Il Comitato Scientifico, come previsto dall'art. 16 dello Statuto, è composto da 7 componenti esperti di livello internazionale e di alto profilo tecnico scientifico che operano nel rispetto dei criteri di indipendenza e terzietà, imparzialità, competenza e rappresentatività, pluralità di giudizio, vincolo di riservatezza e trasparenza.

La nomina del Comitato Scientifico è di competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente che, di volta in volta, determinerà le modalità e i criteri di selezione dei componenti.

### Art. 5 - Funzioni e ruolo

Il Comitato Scientifico elabora proposte al Consiglio di Amministrazione circa gli indirizzi strategici e le priorità dei campi di applicazione nel rispetto dei documenti strategici regionali - ivi compreso il Programma Strategico triennale per la ricerca l'innovazione e il trasferimento tecnologico previsto dalla L.R. n. 29/2016 - anche in funzione degli impatti sul territorio regionale.

Il Comitato indirizza al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un documento strategico circa gli indirizzi tecnico-scientifici sui quali impostare le attività della Fondazione con riferimento alla programmazione dell'anno successivo e alle linee di ricerca sulle quali investire.

Periodicamente, e soprattutto a conclusione delle singole misure e linee di intervento promosse dalla Fondazione, il Comitato Scientifico elabora una relazione di valutazione degli esiti di carattere scientifico delle attività svolte, con particolare attenzione agli impatti e alle ricadute generati sul sistema sanitario regionale, anche ai fini dell'individuazione delle aree scientifiche da valorizzare nelle successive programmazioni.

Il Comitato può supportare, ove espressamente richiesto, la Direzione Generale della Fondazione nella definizione di documenti strategici e di posizionamento per le parti di



1012

Rev. 0 del 04.09.2017

competenza tecnico-scientifica, avvalendosi - laddove ritenuto necessario e previo parere positivo del Direttore Generale - del coinvolgimento di esperti tecnici su singoli temi specifici.

La Fondazione può fare riferimento ai componenti del Comitato al fine di partecipare a meeting nazionali e internazionali a supporto della promozione delle strategie e delle attività della Fondazione stessa.

### Art. 6 - Adunanze

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri ovvero dal Presidente o dal Direttore Generale della Fondazione, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire sino a ventiquattro ore prima della data fissata. In ogni caso, la riunione del Comitato è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti, anche in collegamento da remoto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal Segretario, individuato di norma nel responsabile dell'Ufficio Scientifico della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal componente più anziano di età.

### Art. 7 - II Presidente

Il Comitato Scientifico, nel corso della prima seduta di insediamento, elegge a maggioranza assoluta all'interno dei suoi componenti il proprio Presidente, che avrà il compito di:

- mantenere i rapporti con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione;
- rappresentare, su indicazione del Presidente o del Direttore Generale della Fondazione, il Comitato nelle riunioni istituzionali;
- coordinare i lavori del Comitato, indicando di volta in volta uno o più componenti responsabili di singole iniziative promosse dalla Fondazione;
- invitare, su proposta di almeno due componenti del Comitato e con il parere positivo del Direttore Generale, esperti tecnici su singoli temi specifici;
- convocare e presiedere le riunioni del Comitato come da precedente art. 4.

#### Art. 8 - Gratuità della carica

Il Comitato Scientifico opera a titolo gratuito.



1012

Rev. 0 del 04.09.2017

Possono essere previsti rimborsi spese, preventivamente concordati per iscritto con il Direttore Generale, per le attività previste al precedente art. 3, nel rispetto delle procedure interne di Fondazione.

### Art. 9 - Decadenza ed esclusione

Il componente del Comitato Scientifico che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto.

Sono altresì cause di esclusione:

- · il mancato rispetto delle norme statutarie e del presente Regolamento di funzionamento;
- · l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione:
- · il verificarsi di una causa ostativa al permanere della carica.

La decisione sull'eventuale esclusione spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta del Presidente del Comitato.

### Art. 10 - Riservatezza e conflitto di interessi

I componenti del Comitato Scientifico ed i partecipanti alle riunioni sono tenuti alla massima riservatezza in merito a tutte le informazioni confidenziali o privilegiate acquisite nel corso delle attività dello stesso.

Nell'eventualità di un conflitto di interesse, il componente del Comitato si impegna ad astenersi, dopo aver dichiarato esplicitamente la sussistenza del conflitto, dal partecipare alla discussione astenendosi inoltre dal divulgare i contenuti della stessa a tutela della massima riservatezza.